

La responsabilità del custode e del professionista delegato

Aspetti Penali 2

MICHELE ROSSETTI

LA RESPONSABILITA'

Necessità di distinguere la responsabilità civile da quella penale



RISARCIMENTO



PENA

Art. 67 Codice di procedura civile

Ferme le disposizioni del Codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500.

Egli è tenuto al risarcimento dei danni [c.c. 2043] cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [521; c.c. 1176].

Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo, dopo la loro acquisizione, somme di pertinenza del fallimento.

Cass. Pen. Sesta Sezione 30 marzo 2022, N. 11846

Il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nell'art. 314 c.p., comma 1, in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 4349/15; depositata il 29 gennaio

Si è in presenza di una norma specifica (art. 93 disp. att. cod. civ.) che attribuisce espressamente, ed in modo certamente non irragionevole, la qualità di pubblico ufficiale all'amministratore giudiziario la cui nomina, del resto, rappresenta una ingerenza dell'amministrazione per consentire il funzionamento delle società in ipotesi di irregolarità di gestione. È sufficiente la lettura dell'art. 2409 cod. civ. per rilevare come non si tratti di una semplice ipotesi in cui la nomina da parte del Tribunale è esclusivamente mirata a risolvere la difficoltà dei soci a nominare un amministratore e che tale amministratore mantiene costantemente il suo rapporto con l'Autorità Giudiziaria dovendo rendere espressamente conto al Tribunale del suo operato alla fine dell'incarico.

Quindi l'attribuzione espressa della qualifica di pubblico ufficiale continua a essere pienamente conforme alla complessiva disciplina ed alla volontà anche della riforma del 2006 che, pur avendo modificato gli artt. 92 e 94 delle citate disposizioni di attuazione in materia di amministrazione giudiziaria, ha mantenuto l'art. 93 che prevede la qualifica di pubblico ufficiale, qualifica palesemente conforme a quei poteri e quegli obblighi attribuiti a tale soggetto nominato dal giudice anche dalle nuove disposizioni.

A fronte di ciò non valgono certamente dei generici argomenti sul carattere privatistico delle attività in concreto svolte dall'amministratore nella gestione ordinaria della società per affermare l'abrogazione implicita della disposizione; peraltro gli argomenti della difesa fanno leva su profili dell'attività dell'amministratore che sono del tutto identici a quelli anteriori alla riforma del d.lgs. 6/2003 a conferma, quindi, della indiscutibile vigenza della norma in discussione.

Omissis...Va ricordato che **il professionista delegato** alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari è un ausiliario del giudice dell'esecuzione in ragione dell'ampiezza della delega, che comprende tutte le operazioni nelle quali si articola la procedura di vendita fino alla predisposizione del decreto di trasferimento, e **in tale qualità esercita una pubblica funzione giudiziaria, come da epoca risalente è stato ritenuto per il curatore fallimentare o per il commissionario alla vendita, assimilabile al professionista delegato ex art. 591bis cod. proc. civ.**

Cass. pen., sez. VI, ud. 22 novembre 2021 (dep. 16 febbraio 2022), n. 5538

Deve, pertanto, ritenersi che "integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari".

La querela, presentata in data 25 luglio 2015 dall'avv. M.P. presso la Stazione dei Carabinieri di (omissis) , reca la sottoscrizione dell'avvocato M.P. e del denunciante M.R. ma nessuna autenticazione della sottoscrizione del querelante.

Questa carenza determina l'improcedibilità dell'azione penale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 47034/18; depositata il 16 ottobre

L'ordinanza sindacale che aveva disposto l'effettuazione dei lavori strutturali e di messa in sicurezza del primo e del secondo piano dell'immobile ubicato in (omissis), era stata emessa il 26 novembre 2012, sicché il Tribunale aveva errato nell'individuare il soggetto sul quale incombevano gli obblighi scaturenti dall'ordinanza: infatti, a seguito del decreto emesso in data 1 giugno 2011, dal Tribunale di Palermo, nel procedimento di prevenzione a carico di L.F. , era stato disposto il sequestro dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della SAICES Srl, nell'ambito dei quali era annoverata la proprietà dei piani in elevazione del fabbricato in questione, e nello stesso provvedimento era stato nominato amministratore giudiziario il dott. S.A. , con **intimazione ai proprietari di non disporre del bene.**

Le ipoteche precedentemente iscritte

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 08/03/2023) 28 aprile 2023, n. 17897,: “se è corretto affermare che il diritto reale di garanzia ipotecario costituito sul bene immobile in epoca antecedente al sequestro penale non è vanificato per il solo fatto dell'avvenuta esecuzione del sequestro preventivo, va in pari tempo ritenuto che il creditore ipotecario non sia legittimato a bloccare l'iter finalizzato alla confisca o chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, allo scopo di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile separatamente intrapresa: invero, la sua posizione giuridica non può considerarsi assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà (che invece comporta l'immediata restituzione del bene al titolare) e, pertanto, il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione soltanto nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23 ottobre 2018, Italfondario Spa Rv. 274259 - 01; Sez. 3, n. 26273 del 10 maggio 2018, Italfondario Spa , Rv. 273349 - 01; Sez. 3, n. 42464 del 10 giugno 2015, Banca Popolare di Marostica Soc.c.oop. p.a.r.l., Rv. 265392 - 01).”

Le ipoteche precedentemente iscritte

“L’esistenza di ipoteche sui beni, o di altre forme di garanzia, non esclude la assoggettabilità a sequestro preventivo dei beni stessi, con la precisazione che il diritto di sequela possa e debba trovare soddisfazione nella successiva fase processuale, quella relativa alla confisca ed alla fase esecutiva della stessa”
(così Cass. Sez. II pen. n. 22176 del 29 maggio 2014)

Le ipoteche precedentemente iscritte

La Suprema Corte, in altri termini, ravvisa sì la necessità di tutelare il terzo estraneo alla condotta illecita altrui, purché in buona fede, ma non sul bene oggetto di confisca “poiché con la confisca si determina la traslazione della proprietà del cespite in capo allo Stato”. Tale tutela del terzo estraneo, beninteso, si applica nelle forme (limiti) e termini di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 159/2011.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**MICHELE
ROSSETTI**
STUDIO LEGALE